

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA
PROVINCIA DI ROVIGO

N. **47** Reg. Delib.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ricognizione per l'anno 2014 delle societa' partecipate dal Comune di Giacciano con Baruchella, ai sensi dell'Art. 3, commi 27-33, della Legge N. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) e SS.MM.II.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi, spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e nome del Consigliere	Presente/Assente
1. SPERANDIO MARIELLA	P
2. PIGAIANI NATALE	P
3. TRAMARIN NATALINO	P
4. GHINATTI LOREDANA	P
5. RAGAZZI SERGIO	P
6. SPIRANDELLI MARINA	P
7. PARTESANI ANDREA	P

Assiste all'adunanza il Dr. Segretario Comunale MECCA VIRGILIO.

Il PRESIDENTE del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

GHINATTI LOREDANA

RAGAZZI SERGIO

SPIRANDELLI MARINA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

" che i commi 27- 28 e 29 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 e s.m.i. testualmente recitano:

3.27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza

3. 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

3. 29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

" che il comma 32 dell'art. 14 della Legge n. 122/2010 e s.m.i testualmente recita:

14. 32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

e) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

" Che il termine per l'adempimento di quanto previsto dall'art.14 comma 32 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, è stato prorogato al 30.09.2013 (art. 29 D.L. 216/2011 convertito in legge 14/2012);

Considerato che la ratio della norma impone quindi di verificare se il Comune di Giacciano con Baruchella detiene partecipazioni societarie aventi ad oggetto produzione di beni e servizi non strettamente necessaria per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali al fine di nazionalizzare il sistema di partecipazioni, ottimizzando il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Rilevato:

" che per quanto attiene alla necessità che le società costituite o costituenti perseguano le finalità istituzionali del Comune, l'art 13, del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (TUEL) testualmente recita: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze" e l'art 21 della legge 42/2009 al comma 3 recita "Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- e) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale. "

" che per servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc.). In particolare i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico

;

" che l'art. 112 del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i. definisce servizi pubblici locali quelli "che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."

RILEVATO, altresì, che la normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito, tra gli altri, dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

VISTA la circolare ANCI del 03/11/2010 che indica agli Enti locali un corretto percorso di valutazione in relazione alla costituzione o mantenimento di società a partecipazione comunale ed alla dismissione delle partecipazioni vietate;

CONSIDERATO che la normativa di riferimento delinea un quadro restrittivo per il mantenimento o la nuova assunzione di partecipazioni, anche di minoranza, in organismi societari costituiti per produrre attività non riconducibili a finalità istituzionali, con esclusione dei consorzi, organismi o altri enti non costituiti in forma societaria;

VERIFICATO che, pertanto, il Comune di Giacciano con Baruchella detiene partecipazioni nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Perseguimento delle finalità istituzionali del Comune	QUOTA AZIONARIA	OGGETTO
CONSORZIO SMALTIMENTO RSU	Via Sacro Cuore 5 – ROVIGO	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,82%	ORGANIZZAZIONE E DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
CONSIGLIO DI BACINO “POLESINE”	Vile Porta Adige 45 – ROVIGO,	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELLA L. N. 36/1994	0,836%	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO L. N. 36/1994
AUTORITA' D'AMBITO RIFIUTI – BACINO DI ROVIGO	Via Sacro Cuore 5 – ROVIGO	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,82%	ORGANIZZAZIONE E DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
POLESINE ACQUE SPA	Viale B. Tisi da Garofolo 11 – ROVIGO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,04%	GESTIONE DI TUTTE LE FASI DEL CICLO COMPLETO DELL'ACQUA
CONSVIPO – CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE	Viale della Pace 5 – ROVIGO	AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE QUALE ORGANISMO DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, PROPULSIONE DELLE INIZIATIVE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO ED IL RINNOVAMENTO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE IN OGNI SUA ACCEZIONE	0,5325%	INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, PROPULSIONE INIZIATIVE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO ED IL RINNOVAMENTO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE IN OGNI SUA ACCEZIONE
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.	Via Della Resistenza, 4 - ROVIGO	SUPPORTO INNOVAZIONE NELLA P.A. LOCALE ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA E DELLA COMUNICAZIONE	0,19%	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)

CONSIDERATO che i suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal Dlgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle diverse normative di settore, rientrano nelle funzioni istituzionali del Comune di Giacciano con Baruchella e sono pertanto funzionali al perseguimento delle stesse finalità istituzionali dell'ente;

CONSIDERATO, altresì, che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. dai Responsabili ;

Consiglieri presenti n. 7;

Voti favorevoli n. 7 e quindi all'unanimità

DELIBERA

a) Di effettuare la ricognizione, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 e s.m.i., della partecipazione del Comune di Giacciano con Baruchella nelle società di seguito indicate, evidenziando che sussistono gli elementi per il perseguimento di finalità istituzionali dell'amministrazione comunale e/o per la produzione di servizi di interesse generale:

- 1) CONSORZIO SMALTIMENTO RSU, Via Sacro Cuore 5 – ROVIGO,
- 2) CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE", Viale Porta Adige 45 – ROVIGO,
- 3) AUTORITA' D'AMBITO ATO RIFIUTI – BACINO DI ROVIGO, Via Sacro Cuore 5 – ROVIGO,
- 4) POLESINE ACQUE SPA, Viale B. Tisi da Garofolo 11 – ROVIGO,
- 5) CONSVIPO – CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE, Viale della Pace 5 – ROVIGO,
- 6) AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L., Via della Resistenza, 4 – ROVIGO.

b) di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n.244/2007 e dell'art.14 comma 32, del D.L. n.78 convertito con legge n.122/2010, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Giacciano con Baruchella nelle società, consorzi ed aziende riportate al punto precedente;

c) di inviare il presente atto al revisore dell'Ente per quanto di competenza;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzione dell'Ente nella Sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

e) di trasmettere la deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, in ottemperanza al dettato normativo.

Successivamente, con la seguente separata votazione, avvenuta nelle forme di legge con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 7;

Voti favorevoli n. 7

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to PIGAIANI NATALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MECCA VIRGILIO

VISTO: si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica
(Art. 147/bis e art. 49, comma I, D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIRANDELLI SIMONE

VISTO: si esprime parere in ordine alla regolarità contabile
(Art. 147/bis e art. 49, comma I, D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIRANDELLI SIMONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile del Servizio Segreteria su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene pubblicata, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal 23-12-2014

al 07-01-2015

Addi 23-12-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIRANDELLI SIMONE

E' copia conforme all'originale
Li, 23-12-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIRANDELLI SIMONE

DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-01-2015 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MECCA VIRGILIO